REGOLAMENTO (CEE) N. 714/86 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2260/85 che stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 39, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3310/85 [4], prevede all'articolo 18 che, a partire dal 1° gennaio 1985, i vini spumanti di qualità del tipo aromatico ed i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate del tipo aromatico possono essere ottenuti soltanto da mosti di uve o da mosti di uve parzialmente fermentati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione [5] ha fissato le varie percentuali che rappresentano il quantitativo di alcole che i produttori devono consegnare alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

considerando che se i mosti utilizzati per l'elaborazione dei vini spumanti di cui sopra hanno subito un trattamento di stabilizzazione, sono separati dalle loro fecce; che, inoltre, le fecce che si formano al momento della presa di spuma non possono essere utilizzati nuovamente; che non è pertanto necessario imporre ai produttori in questione l'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 per tali sottoprodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2260/85 è aggiunto il seguente trattino:

« — zero per i produttori di vini spumanti di qualità del tipo aromatico e di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate del tipo aromatico di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 358/79 che hanno elaborato tali vini a partire da mosti di uve o da mosti di uve parzialmente fermentati da essi acquistati, che hanno subito trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica con effetto dal 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
[4] GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 19.
[5] GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 12.